

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 158	DATA 11-11-2020
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2021/2023		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SI DÀ ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 73 DL 17/03/2020 N. 18 E SUCCESSIVI, E DEL DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 23/03/2020, LA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE SI È TENUTA IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA TRAMITE PIATTAFORMA GOTOMEETING, IL GIORNO **11/11/2020** ALLE ORE **18.00**.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2021/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, prima di procedere all'approvazione del piano dei fabbisogni, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale;

che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli di legge per il tetto di spesa del personale e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa di personale e spesa corrente;

che presso la scrivente amministrazione non vi è personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, in soprannumero o in eccedenza;

che l'art. 6 del D.lgs.n. 165 del 30.3.2001 testualmente recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

[4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.]

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore”;

che la Funzione Pubblica in data 08/05/2018 ha emanato le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

che le succitate linee di indirizzo in particolare al punto 2.2 disciplinano la “garanzia degli equilibri di finanza pubblica in termini di vincoli finanziari”;

che i prospetti inerenti il controllo dei succitati vincoli è stato predisposto dai Servizi Finanziari ed è conservato agli atti del Servizio Risorse Umane;

che dai succitati prospetti si evince che il Piano triennale dei fabbisogni è redatto in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione;

Visto l'art. 33 del D.L. 34/2019 che statuisce quanto segue: “1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per

fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali».

2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.

2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato»;

Considerato che il DM di cui al comma 1 del succitato articolo è stato emanato in data 17/03/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 e risulta applicabile con decorrenza dal 20/04/2020;

che in data 08.06.2020 il Ministero dell'Interno ha emanato la relativa Circolare applicativa ad oggetto: "Circolare sul Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni";

Considerato che la nuova succitata normativa non ha abrogato le disposizioni che seguono e per le quali se ne attesta il rispetto, come meglio di seguito specificato con i relativi nuovi allegati;

Che l'art. 1, comma 823, della L. 145/2018 dispone quanto segue:

"A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di

monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016";

Che l'art. 1, commi da 469 a 474 e da 477 a 478 dispongono:

“469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

470-bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell' articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f), tenendo conto della gradualità prevista al comma 476. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.

473. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del

rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.

477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.

478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”;

Considerato che, sulla base di quanto sopra, vista la nota della Responsabile dell'Area contabilità e programmazione economica, allegata al presente atto, risulta rispettata la verifica degli equilibri (allegato e);

Che l'art. 1, ai commi 557 e seguenti, della L. 296/2006, testualmente recita:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile] ABROGATO;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;


557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;”

Atteso che il valore medio della spesa di personale calcolato ai sensi dell' art. 1, comma 557-quater, L. 296/2006 (triennio 2011/2013) è pari ad Euro 2.206.769,13, che corrisponde alla massima spesa potenziale;

Atteso che, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui alla presente deliberazione, la spesa media di personale del triennio 2021/2023, esclusi gli oneri per rinnovi contrattuali, è pari ad Euro 2.123.539,01 e che la spesa di personale, distinta per ciascuna



annualità, esclusi gli oneri per i rinnovi contrattuali, è la seguente e rispetta quanto dettato dai succitati commi 557 e 557-quater:

anno 2021 euro 2.109.333,34, anno 2022 euro 2.132.626,34, anno 2023 euro 2.128.657,34, pertanto sia la spesa media del triennio 2021/2023 che quella relativa a ciascuna annualità è inferiore alla media del triennio 2011/2013 (allegato a);

che risulta necessario adottare il piano fabbisogni 2021/2023;

Atteso che i valori soglia di massima spesa del personale al fine del piano dei fabbisogni sono calcolati in applicazione del DM 17/03/2020 e della relativa circolare applicativa;

Visto il prospetto, allegato alla presente deliberazione (allegato f), dal quale risulta quanto segue:

- il Comune di Canegrate si classifica nella fascia f) dell'art. 3 del succitato DM;
- il rapporto spese di personale/entrate correnti, per l'anno 2021, di cui agli artt. 1 e 2 del succitato DM è pari al 25,37% , pertanto, in applicazione dell'art. 4, comma 1, l'Ente risulta virtuoso;
- il margine di sostenibilità finanziaria per l'anno 2021 è pari ad Euro 124.379,41 (con una spesa massima di personale calcolata in Euro 2.061.522,45);
- per l'anno 2021 non risultano applicabili gli ulteriori incrementi previsti dall' art. 5 del succitato DM, poiché il calcolo della sostenibilità finanziaria di Euro 124.379,41 raggiunge la spesa massima di personale;
- il rapporto spese di personale/entrate correnti, per l'anno 2022, di cui agli artt. 1 e 2 del succitato DM è pari al 27,76% , pertanto, l'Ente si colloca nella fascia intermedia relativamente ai valori soglia del DM, ed ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo DM gli Enti non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- il rapporto spese di personale/entrate correnti, alla data di assunzione della presente deliberazione, per l'anno 2023, di cui agli artt. 1 e 2 del succitato DM è pari al 27,76% , pertanto, l'Ente si colloca nella fascia intermedia relativamente ai valori soglia del DM, ed ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo DM gli Enti non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Che in applicazione della normativa vigente risulta necessario provvedere alla rimodulazione della dotazione organica dell'Ente (allegato b), in base ai fabbisogni programmati ai sensi del DM 17/03/2020, abrogando ogni atto precedente al presente, nonché di confermare la struttura organizzativa di cui alla deliberazione n. 63 del 22/04/2020 (allegato c);

Considerata la necessità di dare continuità alle attività e nel contempo migliorare i servizi offerti alla collettività, alla luce dei pensionamenti che negli ultimi anni hanno ridotto il personale in servizio, senza la possibilità di reintegrarlo, stante i limiti imposti dalle vigenti normative;

Vista la dotazione organica allegata al presente atto, che prevede i seguenti posti vacanti:

Anno 2021:

- n. 1 cat. D dal 01/05/2020 specialista contabile presso Area contabilità e programmazione economica;
- n. 1 cat. C dal 01/01/2021 istruttore amm.vo presso Area cultura, comunicazione e politiche sociali;
- n. 1 cat. C dal 01/04/2021 istruttore tecnico presso Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente;
- n. 1 cat. C dal 01/07/2020 agente di PL presso Area PL;
- n. 1 cat. C dal 16/11/2020 agente di PL presso Area PL;

Anno 2022:

- n. 1 cat. C dal 01/01/2022 istruttore amm.vo presso Area tributi personale demografici;



- n. 1 cat. B3 dal 01/01/2022 collaboratore amm.vo presso Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente;

Anno 2023: 0;

Considerato che per quanto riguarda il lavoro flessibile (in particolare i tempi determinati):

ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, il limite massimo di spesa per lavoro flessibile, riferito all'anno 2009 per le stesse finalità, è pari ad Euro 70.653,00;

che nel corso dell'anno 2021 è prevista la spesa, per l'intera annualità, relativa all'assunzione a tempo determinato di una unità di personale di cat. B3 per un importo pari ad euro 19.197,24 e che il suddetto valore è inferiore al limite di spesa da rispettare per le assunzioni a tempo determinato, così come risulta dagli atti depositati presso il Servizio Risorse Umane, anche in applicazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione;

che nel corso dell'anno 2022 è prevista la spesa, per l'intera annualità, relativa all'assunzione a tempo determinato di una unità di personale di cat. B3 per un importo pari ad euro 19.197,24 e che il suddetto valore è inferiore al limite di spesa da rispettare per le assunzioni a tempo determinato, così come risulta dagli atti depositati presso il Servizio Risorse Umane, anche in applicazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione;

che nel corso dell'anno 2023 è prevista la spesa, per l'intera annualità, relativa all'assunzione a tempo determinato di una unità di personale di cat. B3 per un importo pari ad euro 19.197,24 e che il suddetto valore è inferiore al limite di spesa da rispettare per le assunzioni a tempo determinato, così come risulta dagli atti depositati presso il Servizio Risorse Umane, anche in applicazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione;

Considerato che l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 statuisce che: *"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. (158) (170) (173)*

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (165)

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla

suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. (167)


2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede. (159) (176)

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. (164)

2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. (169)

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. (164) (166) (175)

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad



apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. (164)

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. (162) (168) (172)

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. (157)

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". (157)

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. (160)

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

che l'art. 3, comma 8, della Legge 56/2019 dispone che: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".

Preso atto che:

l'art. 48, 1 comma, del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. dispone che gli Enti non possano procedere ad assunzioni di personale se non hanno approvato il piano triennale delle azioni positive;

il Comune di Canegrate, con propria deliberazione GC n. 167 del 15.11.2017, ha approvato il piano triennale azioni positive 2018/2020;

il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. dispone che gli Enti non possono procedere ad assunzioni di personale in assenza di adozione del piano della performance;



ai sensi di quanto sopra, l'Ente, con propria deliberazione GC n. 50 del 11.03.2020 ha approvato il piano della performance per il triennio 2020/2022;

l'Ente ha rispettato tempi e modalità relativi alle comunicazioni alla BDAP;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di:

adottare, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance adottata con deliberazione GC n. 50 del 11.03.2020, e nell'ambito della propria dotazione organica qui approvata, il piano triennale dei fabbisogni (allegato c) che prevede, in particolare:

per l'anno 2021: la copertura di n. 1 posto di categoria D vacante dal 01/05/2020, profilo professionale specialista contabile, presso Area contabilità e programmazione economica, spesa prevista pari ad Euro 31.771,39, a valere sulla sostenibilità finanziaria anno 2021 stimata in Euro 124.379,41;

la copertura di n. 1 posto di categoria C vacante dal 01/01/2021, profilo professionale istruttore amm.vo, presso Area cultura, comunicazione e politiche sociali, spesa prevista pari ad Euro 29.254,43, a valere sulla sostenibilità finanziaria anno 2021 stimata in Euro 124.379,41;

la copertura di n. 1 posto di categoria C vacante dal 01/07/2020, profilo professionale Agente di Polizia Locale, presso Area Polizia Locale – Servizio Polizia Locale, spesa prevista pari ad Euro 30.815,03, a valere sulla sostenibilità finanziaria anno 2021 stimata in Euro 124.379,41;

la copertura di n. 1 posto di categoria C vacante dal 01/04/2021, profilo professionale istruttore tecnico, presso Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente, spesa prevista pari ad Euro 29.254,43, a valere sulla sostenibilità finanziaria anno 2021 stimata in Euro 124.379,41;

per l'anno 2022:

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato;

per l'anno 2023:

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato;

Anno 2021

spesa potenziale lorda massima 2011/2013 euro 2.206.769,13;

risorse destinate all'attuazione del piano fabbisogni euro 2.132.860,09 (comprensivo di salario accessorio e al netto dei rinnovi CCNL);

spesa di personale a tempo indeterminato euro 1.981.765,44 (comprensivo di salario accessorio e al netto dei rinnovi CCNL) i rapporti di lavoro istituiti a tempo pieno e successivamente trasformati in part time sono stati considerati per il valore a tempo pieno;

lavoro flessibile (tempo determinato) euro 29.568,95;

valori incidenza rinnovi contrattuali 21/05/2018: euro 90.152,74;

sostenibilità finanziaria da DM 17/03/2020: euro 124.379,41

spesa prevista per nuove assunzioni calcolata per l'anno 2021 euro 121.095,28;

Anno 2022

spesa potenziale lorda massima 2011/2013 euro 2.206.769,13;

risorse destinate all'attuazione del piano fabbisogni euro 2.152.887,01 (comprensivo di salario accessorio e al netto dei rinnovi CCNL);

spesa di personale a tempo indeterminato euro 2.062.011,72 (comprensivo di salario accessorio e al netto dei rinnovi CCNL) i rapporti di lavoro istituiti a tempo pieno e successivamente trasformati in part time sono stati considerati per il valore a tempo pieno;

lavoro flessibile (tempo determinato) euro 29.568,95;

valori incidenza rinnovi contrattuali 21/05/2018: euro 90.152,74;

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.



Anno 2023

spesa potenziale lorda massima 2011/2013 euro 2.206.769,13;

risorse destinate all'attuazione del piano fabbisogni euro 2.152.887,01 (comprensivo di salario accessorio e al netto dei rinnovi CCNL);

spesa di personale a tempo indeterminato euro 2.062.011,72 (comprensivo di salario accessorio e al netto dei rinnovi CCNL) i rapporti di lavoro istituiti a tempo pieno e successivamente trasformati in part time sono stati considerati per il valore a tempo pieno;

lavoro flessibile (tempo determinato) euro 29.568,95;

valori incidenza rinnovi contrattuali 21/05/2018: euro 90.152,74;

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

Considerato che nel bilancio pluriennale sono previste risorse necessarie tali da garantire la copertura del fabbisogno di personale;

Tenuto conto che:

della presente proposta verrà data opportuna informazione alle RSU;

il Revisore unico ha accertato, come si evince dall'allegato parere, il rispetto dei criteri e dei vincoli dettati dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni di personale (allegato d);

Ritenuto di dare atto che l'importo verrà impegnato con successive determinazioni del Responsabile di Area, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista;

Visti i principi dettati dal vigente Statuto Comunale in materia di "ordinamento degli uffici e dei servizi", come specificati al Titolo VI, Capi I, II e III dello Statuto medesimo;


Ritenuta la propria competenza ai sensi del III comma dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri di cui all'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge 183/2011 e per le motivazioni in premessa richiamate, nell'ente non sono presenti per gli anni 2021, 2022 e 2023 dipendenti in soprannumero;
- 2) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 183/2011 e per le motivazioni in premessa richiamate, nell'ente non sono presenti dipendenti in eccedenza per il triennio 2021/2023;
- 3) per quanto in premessa richiamato, di non dover avviare nel corso dell'anno 2021 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
- 4) di rimodulare ed approvare la nuova dotazione organica dell'Ente, in base ai fabbisogni programmati così come pianificati nell'allegato piano dei fabbisogni relativo al triennio 2021/2023;
- 5) di approvare, così come stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 35 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base di quanto in premessa richiamato, il piano triennale dei fabbisogni 2021/2023, così come da allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto di quanto dettato dalla normativa vigente ed in coerenza con la dotazione organica approvata con la presente deliberazione;
- 6) di dare mandato al Responsabile dell'Area tributi personale demografici di adottare gli atti necessari e conseguenti;




7) di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica e alle R.S.U. copia della presente deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/00.

All.ti:

- parere;
- a) rispetto vincolo comma 557 e 557 quater e previsione spesa di personale;
- b) dotazione organica;
- c) piano fabbisogni 2021/2023;
- d) parere Revisore;
- e) verifica equilibri 2019 e 2020;
- f) sostenibilità finanziaria 2021, 2022, 2023





COMUNE DI CANEGRATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158

Parere preventivo art. 49 e 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267



Allegato alla deliberazione n. 158 assunta in data 11 NOV. 2020

X GIUNTA COMUNALE



 CONSIGLIO COMUNALE


OGGETTO: piano triennale dei fabbisogni 2021/2023

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.


IL RESPONSABILE DELL'AREA
TRIBUTI-PERSONALE-DEMOGRAFICI
Enrico COZZI


In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.


LA RESPONSABILE DELL'AREA
CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Silvia CALIENDO




all. A)

SPESA DI PERSONALE - RISPETTO ART. 1 C. 557 e 557 QUATER L. 296/200€		(AL NETTO DEI RINNOVI CCNL)		
DATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023				
BILANCIO 2020 DEFINITIVO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	
STIPENDI e irap	2.225.586,08	2.248.879,08	2.244.910,08	CON FPV
a detrarre				
PREVISIONE RINNOVI CONTRATTUALI	26.100,00	26.100,00	26.100,00	
VALORI INCIDENZA RINNOVI CCNL 21/05/2018	90.152,74	90.152,74	90.152,74	
TOTALE AL NETTO DEI RINNOVI CONTRATTUALI	2.109.333,34	2.132.626,34	2.128.657,34	
LIMITE RISPETTO ALTRIENNIO 2011/2013 (SPESA LORDA)	2.206.769,13	2.206.769,13	2.206.769,13	

RISPARMIO

97.435,79

74.142,79

78.111,79

MEDIA TRIENNIO 2021-2023

2.123.539,01

09/11/2020




Mag. n. 158 del 21/11/2020

all. B)

COMUNE DI CANEGRATE

Dotazione organica dell'Ente
2021/2023

Nominativo	Profilo Professionale	Categoria Posizione Giuridica ed Economica del dipendente	Area
Categoria D 1 VACANTE dal 01/05/2020 (sost. Casero P.)	specialista contabile 1 esperto amministrativo 1 esperto tecnico 1 specialista contabile 1 specialista amministrativo 1 specialista tecnico 1 assistente sociale PT 30h 1 assistente sociale 1 specialista amministrativo 1 specialista contabile 1 specialista informatico PT 30h 1 istruttore direttivo di PL-Ufficiale 1 istruttore direttivo di PL-Ufficiale 1 specialista amministrativo	D1 D3/D4 D3 D1/D4 D1/D3 D1/D3 D1/D3 D1/D2 D1/D3 D1/D3 D1/D5 D1/D3 D1/D2 D1	contabilità e programmazione economica cultura, comunicazione e politiche sociali governo del territorio contabilità e programmazione economica tributi personale demografici lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente cultura, comunicazione e politiche sociali cultura, comunicazione e politiche sociali tributi personale demografici tributi personale demografici governo del territorio polizia locale polizia locale affari generali
Categoria C giuridica	1 istruttore amministrativo 1 istruttore contabile 1 istruttore contabile PT 25h 1 istruttore amministrativo 1 istruttore amministrativo 1 istruttore tecnico 1 istruttore tecnico 1 istruttore amministrativo 1 istruttore amministrativo 1 istruttore amministrativo 1 istruttore tecnico 1 istruttore amministrativo PT 30h 1 istruttore informatico 1 agente di PL agente di PL 1 agente di PL 1 agente di PL 1 agente di PL 1 agente di PL 1 istruttore amministrativo agente di PL 1 istruttore amministrativo	C1/C3 C1/C5 C1/C5 C1 C1/C4 C1/C3 C1/C2 C1/C4 C1/C5 C1/C5 C1/C2 C1/C4 C1/C3 C1 C1 C1 C1/C2 C1/C5 C1/C3 C1/C5 C1/C2 C1	contabilità e programmazione economica contabilità e programmazione economica contabilità e programmazione economica tributi personale demografici tributi personale demografici lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente cultura, comunicazione e politiche sociali cultura, comunicazione e politiche sociali tributi personale demografici governo del territorio governo del territorio governo del territorio polizia locale polizia locale polizia locale polizia locale polizia locale polizia locale polizia locale cultura, comunicazione e politiche sociali
1 Agente PL VACANTE DAL 01/07/2020			14
1 vacante dal 16/11/2020 da conservare			



Procedura di autorizzazione
C.O. n. 158 del 24/11/2020

1 VACANTE DAL 01/04/2021	1 istruttore amministrativo	C1/C5	lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente
1 VACANTE DAL 01/01/2021	1 istruttore amministrativo PT 25h (PT 30h dal 01/01/20 al 30/06/20)	C1/C4	affari generali
1 VACANTE DAL 01/01/2022	1 istruttore amministrativo	C1/C5	affari generali
	1 istruttore amministrativo	C1/C3	governo del territorio
	istruttore tecnico	C1	lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente
	istruttore amministrativo	C1	cultura, comunicazione e politiche sociali
	istruttore amministrativo	C1	tributi personale demografici

29

Categoria B 3 giuridica

1 VACANTE ad esaurimento dal 01/03/2021	1 collaboratore amministrativo	B3/B7	tributi personale demografici
	1 collaboratore amministrativo	B3/B7	tributi personale demografici
	collaboratore amministrativo	B3	cultura, comunicazione e politiche sociali
1 ad esaurimento dal 01/10/2021	1 collaboratore amministrativo	B3	lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente
	1 collaboratore amministrativo	B3	cultura, comunicazione e politiche sociali
	collaboratore amministrativo	B3/B7	lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente
	1 collaboratore amministrativo	B3	tributi personale demografici
1 VACANTE DAL 01/01/2022	1 collaboratore amministrativo	B3	contabilità e programmazione economica
	collaboratore amministrativo	B3	lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente

9

Categoria B1 giuridica


1 ad esaurimento dal 01/08/2021	1 esecutore assistenziale specializzato PT 25h	B1/B6	cultura, comunicazione e politiche sociali
	esecutore assistenziale specializzato PT 22,5h	B1/B5	cultura, comunicazione e politiche sociali
1 ad esaurimento dal 31/12/2021	1 esecutore operativo specializzato	B1/B4	cultura, comunicazione e politiche sociali
	esecutore operativo specializzato	B1/B5	cultura, comunicazione e politiche sociali
	1 esecutore operativo specializzato	B1/B4	affari generali
1 ad esaurimento dal 30/09/2022	esecutore tecnico specializzato	B1/B6	lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente
	1 esecutore operativo specializzato	B1/B6	cultura, comunicazione e politiche sociali
	1 esecutore operativo specializzato PT 25h	B1/B5	cultura, comunicazione e politiche sociali

8

TOTALE 2021	60
TOTALE 2022	56
TOTALE 2023	55

SPESA POTENZIALE MASSIMA (TRIENNIO 2011/2013 SPESA LORDA) = EURO 2.206.769,13
 RISPETTO C. 557-QUATER (MEDIA TRIENNIO 2021/2023) = EURO 2.116.852,14
 RISPETTO C. 557 ANNO 2021 = EURO 2.109.313,14
 RISPETTO C. 557 ANNO 2022 = EURO 2.132.606,14
 RISPETTO C. 557 ANNO 2023 = EURO 2.108.637,14

SPESA PIANO FABBISOGNI ANNO 2021 = EURO 2.132.860,09
 SPESA PIANO FABBISOGNI ANNO 2022 = EURO 2.152.887,01
 SPESA PIANO FABBISOGNI ANNO 2023 = EURO 2.152.887,01




FABBISOGNO ANNO 2021

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	N. DI UNITA'	AREA	SPESA ANNUA PREVISTA
D1	Specialista contabile prevista dal 01/05/2020	Mobilità funzione pubblica Utilizzo graduatoria in convenzione con altro Ente Concorso pubblico	1	Contabilità e programmazione e conomica	Euro 31.771,39
C1	Istruttore amministrativo dal 01/01/2021	Mobilità funzione pubblica Utilizzo graduatoria in convenzione con altro Ente Concorso pubblico	1	Cultura, comunicazione e politiche sociali	Euro 29.254,43
C1	Agente di Polizia Locale prevista da 01.07.2020	Mobilità funzione pubblica Utilizzo graduatoria in convenzione con altro Ente Concorso pubblico	1	Polizia Locale	Euro 30.815,03
C1	Istruttore tecnico dal 01/04/2021	Mobilità funzione pubblica Utilizzo graduatoria in convenzione con altro Ente Concorso pubblico	1	Lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente	Euro 29.254,43

Si procederà all'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, per eventuali sostituzione di maternità e per garantire il corretto svolgimento delle attività.

FABBISOGNO ANNO 2022

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	N. DI UNITA'	AREA	SPESA ANNUA PREVISTA
=	=	=	=	=	=



PIANO FABBISOGNI TRIENNIO 2021/2023

Dotazione Organica approvata con la presente deliberazione GC n. ____ del _____

Alla data della presente deliberazione: n. 60 posti complessivi

Posti ad esaurimento anno 2021:

- 1 B3 collaboratore amministrativo (Merati) dal 01/03/2021
- 1 B3 collaboratore amministrativo (Re Fraschini) dal 01/10/2021
- 1 B1 esecutore assistenziale specializzato PT 22,5h (Sina) dal 01/08/2021
- 1 B1 esecutore operativo specializzato (Ottoboni) dal 31/12/2021

Posti ad esaurimento anno 2022:

- 1 B1 esecutore tecnico specializzato (Cilibrasi) dal 30/09/2022

Posti ad esaurimento anno 2023:

0

POSTI VACANTI ANNO 2021

- n. 1 cat. D dal 01/05/2020 specialista contabile presso Area contabilità e programmazione economica (in sostituzione del cat. D3 ad esaurimento);
- n. 1 cat. C dal 01/01/2021 istruttore amministrativo presso Area cultura, comunicazione e politiche sociali;
- n. 1 cat. C dal 01/04/2021 istruttore tecnico presso Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente;
- n. 1 cat. C dal 01/07/2020 agente di PL presso Area PL;
- n. 1 cat. C dal 16/11/2020 agente di PL presso Area PL (a seguito di mobilità esterna)

POSTI VACANTI ANNO 2022

- n. 1 cat. C dal 01/01/2022 istruttore amministrativo presso Area tributi personale demografici
- n. 1 cat. B3 dal 01/01/2022 collaboratore amministrativo presso Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente

POSTI VACANTI ANNO 2023

0

SPESA POTENZIALE MASSIMA (TRIENNIO 2011/2013 spesa lorda) EURO 2.206.769,13

RISPETTO C. 557 QUATER (MEDIA TRIENNO 2021/2023) EURO 2.123.539,01

RISPETTO C. 557 ANNO 2021 = EURO 2.109.333,34

RISPETTO C. 557 ANNO 2022 = EURO 2.132.626,34

RISPETTO C. 557 ANNO 2023 = EURO 2.128.657,34

SPESA PIANO FABBISOGNI ANNO 2021 = EURO 2.132.860,09

SPESA PIANO FABBISOGNI ANNO 2022 = EURO 2.152.887,01

SPESA PIANO FABBISOGNI ANNO 2023 = EURO 2.152.887,01



Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

FABBISOGNO ANNO 2023

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	N. DI UNITA'	AREA	SPESA ANNUA PREVISTA
==	==	==	==	==	==

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

Si procederà all'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, per eventuali sostituzione di maternità e per garantire il corretto svolgimento delle attività.

Le assunzioni avvengono in applicazione dell'art. 33 c.2 del DL 30.04.2019, della relativo DM 17.03.2020 (applicabile a far data dal 20.04.2020) e della relativa Circolare del Ministero dell'Interno dell'08 giugno 2020.

PER L'ANNO 2021

DAI CONTEGGI EFFETTUATI CON I DATI DISPONIBILI ALLA DATA DEL MESE DI OTTOBRE 2020:

L'ENTE E' CLASSIFICATO IN FASCIA F (PER N. ABITANTI) AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DM 17.03.2020;

L'ENTE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL MEDESIMO DM SI COLLOCA AL DI SOTTO DEL VALORE SOGLIA CORRISPONDENTE AL 27% PER GLI ENTI IN FASCIA F;

PER QUANTO SOPRA DAI CONTEGGI EFFETTUATI E DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE RISULTA UN MARGINE DI CAPACITA' ASSUNZIONALE PARI AD EURO 124.379,41.

LA SPESA PREVISTA PER LE ASSUNZIONI ANNO 2021 E PARI AD EURO 121.095,28.

PER L'ANNO 2022

DAI CONTEGGI EFFETTUATI CON I DATI DISPONIBILI (PREVISTI) ALLA DATA DEL MESE DI OTTOBRE 2020:

L'ENTE E' CLASSIFICATO IN FASCIA F (PER N. ABITANTI) AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DM 17.03.2020;

L'ENTE SI COLLOCA NELLA FASCIA INTERMEDIA RELATIVAMENTE AI VALORI SOGLIA, PERTANTO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL DM 17/03/2020 :



I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Nello specifico:

il rapporto % tra spesa di personale e entrate ultimo rendiconto della gestione approvato al netto FCDE è pari al 24,30%, che, applicato alla somma delle entrate delle annualità 2018 e 2019 (rendiconto) e 2020 (previsione), al netto FCDE pari ad Euro 7.826.485,68 dà un risultato pari ad Euro 1.901.836,02 (limite di spesa di personale annualità 2022 al fine di rispettare il rapporto del 24,30%).

La spesa di personale anno 2022 prevista dal DUP 2021-2023 è pari ad Euro 2.248.879,08.

Per quanto sopra non si prevedono assunzioni per la corrente annualità.

PER L'ANNO 2023, considerato che i dati utilizzati al momento della redazione dell'atto sono i medesimi dell'anno 2022, non si prevedono assunzioni per la corrente annualità.

Canegrate, 23 ottobre 2020



Allegato alla deliberazione
G.C. n. 158 del 11/11/2020

Prot. 18012
10/11/2020

Allegato d)


COMUNE DI CANEGRATE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 20/2020

OGGETTO: parere su piano triennale fabbisogni del personale 2021-2023

L'Organo di revisione:

- Esaminata la Proposta di Deliberazione della Giunta comunale, pervenuta in data 09.11.2020, inerente la pianificazione dei fabbisogni di personale per le annualità 2021-2023 sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 75/2017 e delle linee di indirizzo del Ministro della pubblica amministrazione dell'08 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;
- Visto il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 461/2015) secondo cui in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione, sia al fine del controllo finanziario che di una sua valutazione autonoma a supporto dell'ente locale;
- Visti gli articoli 89 comma 5, e l'articolo 91 commi 1 e 2 del TEUL i quali impongono l'obbligo, da parte della Giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Visto l'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 pari ad euro 2.206.769,13. e verificato che nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di cui alla presente delibera, la spesa media del personale del triennio 2021/2023, esclusi gli oneri per rinnovi contrattuali, è pari ad euro 2.123.539,01; (allegato A)
- Preso atto che il decreto attuativo di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019 sul turnover è stato pubblicato in G.U. in data 27.04.2020 e risulta applicabile dal 20.04.2020 ;
- Visto il prospetto con i valori soglia di massima spesa che colloca il Comune nella fascia f) dell'art. 3 del DM 17.03.2020; (allegato F)
- Visto l'art. 9, comma 8 del DI 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, pari ad euro 70.653,00;
- Visto l'art. 10 del D.lgs. 150/2009 secondo cui "in caso di mancata adozione del Piano della performance (...) l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale", e



tenuto conto che l'Ente ha adottato il suddetto provvedimento con delibera di GC n. 50 del 11.03.2020;

- Visto il rispetto dell'art. 48, 1 comma del D.Lgs. 198/2006 con l'assunzione della delibera GC n. 167 del 15.11.2017 con cui ha approvato il piano triennale delle azioni positive;
- Visto il rispetto degli equilibri di bilancio di cui al rendiconto 2019 e quelli prospettici 2020/2022 come da prospetto allegato E;
- Preso atto che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm., nell'Ente non sono presenti nel triennio 2021-2023 dipendenti in soprannumero e in eccedenza;
- Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Area – Tributi - Personale – Demografici, e dal Responsabile dell'Area Contabilità e Programmazione Economica;
- Vista la precedente delibera sui fabbisogni del personale 2020/2022 sulla quale l'Organo di controllo ha già espresso il parere;
- Vista la rimodulazione della dotazione organica dell'Ente in base ai fabbisogni programmati ai sensi del DM 17.03.2020 e la conferma della nuova struttura organizzativa di cui alla delibera n. 63 del 22.04.2020;

Rilevato che


- In adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 75/2017 e delle linee di indirizzo in materia contenute nel decreto 8.05.2018 del Ministero della PA, l'Ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
- Nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente in tema di non superamento della spesa potenziale corrispondente ad un valore non superiore rispetto al dato medio del triennio 2011-2013, secondo le tabelle allegate alla deliberazione di Giunta comunale dal Responsabile dell' Area finanziaria, in cui sono evidenziati i limiti della dotazione finanziaria teorica con le altre spese del personale, nonché la dotazione organica finanziaria in termini di personale occupato che sommato al programma di assunzioni previsto e alle spese di personale non eccedono i limiti degli importi iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 2021 e 2023

Esprime

parere favorevole all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale come da proposta di delibera trasmessa a questo Organo, certificando il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Canegrate, 10.11.2020


Il Revisore dei Conti



all. E)


VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	65.776,56
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	8.361.673,83
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	7.452.789,25
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	84.544,38
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	355.570,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		534.546,76
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	163.850,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	123.207,26
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		575.189,50
– Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	417.526,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	63.578,65
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		94.084,85
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	174.339,15
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-80.254,30



VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	150.448,08
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	1.627.390,04
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	163.850,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	123.207,26
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	664.805,38
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	633.108,33
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		439.281,67
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	403.083,07
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		36.198,60
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		36.198,60



VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		1.014.471,17
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	417.526,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	466.661,72
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		130.283,45
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	174.339,15
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-44.055,70

Saldo corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		575.189,50
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	(-)	417.526,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	174.339,15
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	63.578,65
Equilibrio di parte corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali		-80.254,30

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.


X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".


(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".



EQUILIBRI DI BILANCIO 2020/2021/2022

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		722.831,87		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	84.544,38	0,00	0
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0	0	0
B) Entrate Titoli 1.00 -2.00 -3.00	(+)	8.807.716,90	8.489.763,16	8.380.596,36
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 -Spese correnti	(-)	8.506.744,80	8.039.366,16	8.065.503,36
<i>di cui</i>				
-fondo pluriennale vincolato.			0	0
-fondo crediti dubbia esigibilita'		458.000,00	509.800,00	509.800,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 -Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	347.129,00	433.940,00	335.936,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0	0
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0	0	0
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		38.387,48	16.457,00	-20.843,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	115.627,16	115.000,00	115.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	154.014,64	131.457,00	94.157,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	126.433,47	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	633.108,33	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.020.842,09	1.114.003,77	864.003,77
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	115.627,16	115.000,00	115.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	154.014,64	131.457,00	94.157,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 -Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.818.771,37 0,00	1.130.460,77 0,00	843.160,77 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.


Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.



Allegato F)

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI DA DM 17/03/2020, APPLICABILE DAL 20/04/2020 ANNO 2021
PER ENTE CHE RIENTRA NEL VALORE SOGLIA DI CUI ALLA TABELLA 1**

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
COMUNE DI CANEGRATE	12.650	F	50.262,12

FASE 2	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2018 (S.FINANZ)		1.937.143,04
	ENTRATE RENDICONTO 2017	7.796.436,45	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2018	7.917.694,72	8.025.268,33
	ENTRATE RENDICONTO 2019	8.361.673,83	
	FCDE ASSESTATO 2019	0,00	- 390.000,00
	ENTRATE AL NETTO FCDE		7.635.268,33

FASE 3	
CALCOLO % ENTE	25,37098836 %

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
RAFFRONTO % ENTE	F	10000-59999 FASCIA	27%	31%
	NOSTRA POPOLAZIONE			

FASE 5	
CALCOLO VALORE MAX DI SPESA DA TAB. 1 (27% ENTRATA AL NETTO FCDE)	2.061.522,45


FASE 6	
CALCOLO DEL MARGINE DI CAPACITA' ASSUNZIONALE	124.379,41

SPESA PERSONALE RENDICONTO 2018:		1.978.762,20		
FASE 7			TABELLA 2	ANNO 2020
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO TAB. 2 (9% NEL 2020)		16%		
	INCREMENTO MAX TEORICO	124.379,41		
	INCREMENTO ENTRO LIMITE TAB.2	316.600,35		
	INCREMENTO EFFETTIVO	124.379,41	(SPESA RENDICONTO 2018*16%)	
			(O C41 O C42 IL PIU' BASSO PER STARE SOTTO IL MAX TEORICO 27%)	
			10000-59999	9%

FASE 8	SPESA 2018 + INCREMENTO EFFETTIVO	NUOVO LIMITE DI SPESA	
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE		2.061.522,45	

FASE 9	(EVENTUALE) INCREMENTO EFFETTIVO + TURN OVER RESIDUO 5 ANNI		DA DESTINARE AD ASSUNZIONI A TEMPO INDETER.
APPLICAZIONE TURN OVER RESIDUO			

IL TURN-OVER RESIDUO DI 5 ANNI NON LO POTRO' UTILIZZARE QUALORA IL TOTALE DELLA FASE 8 SIA GIA' AL LIMITE MAX TEORICO DEL 27% DELLE ENTRATE AL NETTO FCDE



CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI DA DM 1742/2020, APPLICABILE DAL 2004/2020 ANNO 2022
 PER ENTE CHE RIENTRA NEL VALORE SOGLIA DI CUI ALLA TABELLA 1

FASE 1	POPOLAZIONE	12.850	F	TABELLA 2	TURN OVER RESIDUO	90,292,13
COMUNE DI CANEGRATE						

FASE 2	SPESA PERSONALE SU ANNO PREV. 2020 APPROVATO EL FINANZE		2.172.782,00
	ENTRATE RENDICONTO 2019	7.817.894,73	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2018	6.361.673,83	6.264.485,64
	ENTRATE PREVISIONE 2020	6.974.088,49	453.000,00
	PECHE PREVISIONE 2020	0,00	7.228.088,68
	ENTRATE AL NETTO FCEE		

FASE 3	CALCOLO % ENTE		
--------	----------------	--	--

LA PARTE SOTTOSTANTE E' DA AGGIORNARE CON IL DM 1742/2020 POICHE' DA OGGI SONO IN FASCE INTERMEDIA. AD OGGI (10 SETTEMBRE 2020) LA CONDIZIONE E' QUESTA

FASE 4	RAFFRONTO % ENTE	F	TABELLA 1	27%	TABELLA 3	31%
	POPOLAZIONE	10000-59999	FASCE			
	NOSTRA POPOLAZIONE					

OGGETTIVO	NON SUPERARE IL RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEL FCEE DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	24,30
-----------	--	-------

COSI' CALCOLATO	SPESA RENDICONTO 2019	1.957.143,04
	ENTRATE RENDICONTO 2019	6.361.673,83
	PECHE ASSIETATO 2019	390.000,00
	ENTRATE AL NETTO FCEE	7.971.673,83
	PERCENTUALE ANNO 2019	24,30

NON SI APPLICA QUANTO SOTTORIPORTATO POICHE' SIAMO IN FASCE INTERMEDIA

FASE 5	CALCOLO VALORE MAX DI SPESA DA TAB. 1 (27% ENTRATA AL NETTO FCEE)	2.113.151,13
--------	---	--------------

FASE 6	CALCOLO DEL MARGINE DI CAPACITA' ASSUNZIONALE	-64.600,47
--------	---	------------


Per l'annualità 2022, ad oggi 10/09/2020, il margine della capacità assunzionale risulta negativo e l'Ente è nella fascia intermedia prevista dal DM.

FASE 7	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2019:	1.978.749,20
	VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO TAB. 2 (4% NEL 2020)	
	INCREMENTO MAX TEORICO	-50.000,00
	INCREMENTO ENTRO LIMITE TAB.2	116.087,70
	INCREMENTO EFFETTIVO	72.391,30
	VERIFICARE PERCENTUALE	
	SPESA RENDICONTO 2019 (100%)	
	(O C41 O C42 IL PIU' BASSO PER STARE SOTTO IL MAX TEORICO 27%)	10000-59999
	DN	

FASE 8	SPESA 2018 + INCREMENTO EFFETTIVO	2.245.273,30
	NUOVO LIMITE DI SPESA	2.245.273,30

FASE 9	APPLICAZIONE TURN OVER RESIDUO	122.733,51
	(EVENTUALI) INCREMENTO EFFETTIVO + TURN OVER RESIDUO 3 ANNI	

IL TURN-OVER RESIDUO DI 3 ANNI NON LO POTRO' UTILIZZARE QUALORA IL TOTALE DELLA FASE 8 SIA OIA' AL LIMITE MAX TEORICO DEL 27% DELLE ENTRATE AL NETTO FCEE



**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI DA DM 17/03/2020, APPLICABILE DAL 20/04/2020 ANNO 2023
PER ENTE CHE RIENTRA NEL VALORE SOGLIA DI CUI ALLA TABELLA 1**

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
COMUNE DI CANEGRATE	12.650	F	50.262,12

FASE 2	SPESA PERSONALE BILANCIO PREV 2020 APPROVATO (S.FINANZ)		2.172.782,00
	ENTRATE RENDICONTO 2018	7.917.694,72	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2019	8.361.673,83	8.284.485,68
	ENTRATE PREVISIONE 2020	8.574.088,49	
	FCDE PREVISIONE 2020	0,00	458.000,00
	ENTRATE AL NETTO FCDE		7.826.485,68


FASE 3	
CALCOLO % ENTE	

LA PARTE SOTTOSTANTE E' DA AGGIORNARE CON IL DM 17/3/2020 POICHE' DA QUI SIAMO IN FASCIA INTERMEDIA. AD OGGI (10 SETTEMBRE 2020) LA CONDIZIONE E' QUESTA

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
RAFFRONTO % ENTE	F	10000-59999 FASCIA	27%	31%
	NOSTRA POPOLAZIONE			

OBIETTIVO	NON SUPERARE IL RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEL FCDE DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	24,30
-----------	--	-------

COSI' CALCOLATO	SPESA RENDICONTO 2019	1.937.143,04		
	ENTRATE RENDICONTO 2019	8.361.673,83		
	FCDE ASSESTATO 2019	390.000,00		
	ENTRATE AL NETTO FCDE	7.971.673,83		
	PERCENTUALE ANNO 2019	24,30		



NON SI APPLICA QUANTO SOTTORIPORTATO POICHE' SIAMO IN FASCIA INTERMEDIA

FASE 5	
CALCOLO VALORE MAX DI SPESA DA TAB. 1 (27% ENTRATA AL NETTO FCDE)	2.113.151,13

FASE 6	
CALCOLO DEL MARGINE DI CAPACITA' ASSUNZIONALE	-59.630,87

Per l'annualità 2022, ad oggi 10/09/2020, il margine della capacità assunzionale risulta negativo e l'Ente è nella fascia intermedia prevista dal DM.

SPESA PERSONALE RENDICONTO 2018: 1.978.752,20

FASE 7		TABELLA 2	ANNO 2020
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO TAB. 2 (9% NEL 2020)		9%	VERIFICARE PERCENTUALE
	INCREMENTO MAX TEORICO	-59.630,87	(SPESA RENDICONTO 2018*16%)
	INCREMENTO ENTRO LIMITE TAB.2	178.087,70	(O C41 O C42 IL PIU' BASSO PER STARE SOTTO IL MAX TEORICO 27%)
	INCREMENTO EFFETTIVO	72.491,39	10000-59999 9%

FASE 8	SPESA 2018 + INCREMENTO EFFETTIVO	NUOVO LIMITE DI SPESA 2.245.273,39
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE		

FASE 9	(EVENTUALE) INCREMENTO EFFETTIVO + TURN OVER RESIDUO 5 ANNI	122.753,51	DA DESTINARE AD ASSUNZIONI A TEMPO INDETER.
APPLICAZIONE TURN OVER RESIDUO			

IL TURN-OVER RESIDUO DI 5 ANNI NON LO POTRO' UTILIZZARE QUALORA IL TOTALE DELLA FASE 8 SIA GIA' AL LIMITE MAX TEORICO DEL 27% DELLE ENTRATE AL NETTO FCDE



Deliberazione G.C. n. **158** del **11 NOV. 2020**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **- 3 DIC. 2020**
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, **- 3 DIC. 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. **35** fogli.

Li **- 3 DIC. 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)



Handwritten signature of Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala